ACCORDO DI PARTENARIATO RELATIVO AL PROGETTO "BACK TO SARDINIA. SUPPORTING THE RETURN OF BONELLI'S EAGLE IN SARDINIA"

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito **ISPRA** o **Il Beneficiario incaricato del Coordinamento** con sede in Via Vitaliano Brancati, n. 48 00144 Roma, Codice fiscale e Partita Iva 10125211002.Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Rappresentato dal Direttore generale Maria Siclari

E

Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito **FoReSTAS o Il beneficiario Associato** con sede in Via Luigi Merello n. 86, 09123 Cagliari, Codice fiscale e Partita Iva 03669190922.
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale: protocollo.dg@pec.forestas.it
Rappresentato dal Direttore Generale, Antonio Casula

E

Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autòctona y su habitat, di seguito **GREFA Il beneficiario Associato**
Con sede in Monte del Pilar S/N 28220 Majadahonda-Madrid.
Indirizzo di Posta Elettronica istituzionale: grefa@grefa.org
Rappresentato dal Direttore, Ernesto Álvarez Xusto

Premesso CHE:

- l'organizzazione non governativa no-profit Rewilding Europe con sede in Olanda (di seguito chiamata RE) ha lanciato nel settembre 2022 il suo European Wildlife Comeback Fund (EWCF) per favorire il ritorno delle specie chiave in Europa;
- con l'EWCF, RE mira a fornire finanziamenti immediati per reintroduzioni e rinforzi della popolazione pronti per essere eseguiti;
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato una proposta e un budget per l'EWCF, che sono stati esaminati e approvati da RE;
- FoReSTAS ha approvato la proposta progettuale e relativo budget finanziario con Deliberazione n. 93 del 30.12.2022 del Commissario Straordinario;
- GREFA ha trasmesso in data 07 novembre 2022 una dichiarazione di impegno alla prosecuzione delle azioni di reintroduzione della specie in Sardegna per l'anno 2023;
- RE, ha concesso sostegno finanziario al Progetto "BACK TO SARDINIA. SUPPORTING THE RETURN OF BONELLI'S EAGLE IN SARDINIA" (di seguito chiamato Progetto), nell'ambito dell'European Wildlife Come Back Fund (EWCF);
- RE ed ISPRA, in qualità di coordinatore, hanno stipulato in data 27/3/23 un Grant agreement (Allegato III) che regola l'impiego del finanziamento secondo le attività dell'allegato I (Progetto) corrispondente al budget in allegato II;
- tra i soggetti chiamati a realizzare il progetto sono presenti come beneficiari associati FoReSTAS e GREFA mentre Ispra assume il ruolo di beneficiario incaricato del Coordinamento del progetto;

- ISPRA in qualità di beneficiario incaricato del coordinamento pone in essere tutte le azioni amministrative che interessano i seguenti ambiti:
  i. la distribuzione del contributo ai beneficiari associati;
  ii. la tenuta degli atti a disposizione di eventuali verifiche di RE, con particolare riguardo alle spese sostenute;
  iii. il coordinamento delle azioni;
- con il presente atto le parti intendono individuare le disposizioni interne relative alla regolazione dei rapporti, al fine di garantire il corretto adempimento delle attività progettuali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO DI PARTENARIATO.

ART 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e si intendono riportate integralmente.

Art.2 - Oggetto

Il presente accordo è stipulato nell'ambito del progetto "BACK TO SARDINIA. SUPPORTING THE RETURN OF BONELLI'S EAGLE IN SARDINIA" come descritto nell'allegato I del Grant Agreement stipulato fra ISPRA e RE.
Il presente accordo disciplina, i rapporti tra le parti in merito all'esecuzione del suddetto progetto, detto in breve "Progetto Bonelli".
Formano parte del presente accordo le premesse e il Grant Agreement (GA) siglato da ISPRA e RE in data 27/3/23 e gli allegati del suddetto GA, che le parti con la sottoscrizione del presente accordo danno atto di conoscere ed accettare e che saranno inviati con la trasmissione del presente accordo.
I beneficiari partecipano al progetto realizzando le azioni ad esse attribuite dal progetto (allegato I) e relativi allegati.

Art.3 – Durata del progetto e del presente accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla sua firma e termina in data 24/04/2024 e comunque alla data del pagamento del saldo finale disposti dal beneficiario coordinatore in favore dei beneficiari associati.

Art. 4 - Ruolo e obblighi del coordinatore

Il beneficiario incaricato del coordinamento si impegna a trasferire gli importi corrispondenti alla partecipazione del beneficiario associato al progetto secondo le modalità previste all'art. 11 del presente Accordo. Il beneficiario incaricato del coordinamento organizza le attività previste dal progetto, redige i rapporti tecnici e finanziari da trasmettere a RE e ne inoltra copia ai beneficiari unitamente ai riscontri ricevuti da RE ai suddetti documenti. Il beneficiario incaricato del coordinamento si impegna inoltre a informare i beneficiari associati in merito alle comunicazioni con RE che riguardano il progetto.

Art. 5 - Ruolo e obblighi dei Beneficiari associati

FoReSTAS e GREFA nel ruolo di Beneficiari Associati nel Progetto:

- partecipano all'esecuzione delle azioni di propria pertinenza, secondo le previsioni del progetto (allegato I) e relativi allegati;

- fanno tutto ciò che è in loro potere affinché il beneficiario incaricato del coordinamento possa ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito del GA;
- comunicano immediatamente al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi modifica di cui sia a conoscenza suscettibile di compromettere o ritardare l'attuazione del progetto;
- presentano in tempo utile al beneficiario incaricato del coordinamento, i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e di altri documenti previsti dal GA;
- compilano il rendiconto delle spese secondo i modelli stabiliti da RE e le tabelle di monitoraggio eventualmente predisposte dal beneficiario incaricato del coordinamento.

Art. 6 - Obblighi comuni dei partner

Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati devono attenersi alle condizioni indicate all'art. 6 del GA.

I partner tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate devono dotarsi di un sistema di contabilità, che consenta la tenuta della documentazione finanziaria chiara e corretta, in accordo con quanto riportato nell'allegato "Budget", al fine di fornire in ogni momento un resoconto chiaro e aggiornato che corrisponda all'anno di riferimento del Bilancio.

I documenti relativi al presente Accordo, in forma fisica o elettronica, comprese le copie di tutte le fatture e le ricevute relative alle spese, dovranno essere disponibili per tutta la durata dell'accordo e per almeno sei anni dopo la fine del progetto, tutta la documentazione di supporto appropriata per tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto, come riportato a RE, quali documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e qualsiasi altro documento utilizzato per il calcolo e la presentazione dei costi. Tale documentazione dovrà essere chiara, precisa, puntuale e dovrà essere presentata a RE quando richiesto.

I Partner si assicurano che le fatture rechino espresso riferimento al Progetto con esplicita dicitura "BACK TO SARDINIA. SUPPORTING THE RETURN OF BONELLI'S EAGLE IN SARDINIA", il riferimento al CUP master e collegato

ISPRA e i partner si impegnano a tutelare tali documenti secondo le norme stabilite dal Decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy e ss.mm.

Nell'eventualità che RE richieda chiarimenti e ulteriori informazioni su spese affrontate dai partner, i Beneficiari Associati sono tenuti a fornire le informazioni richieste a ISPRA entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta via PEC del Beneficiario incaricato del Coordinamento.

I Partner inoltre dovranno richiedere l'adesione all'European Rewilding Network (ERN) entro 1 settimana dalla firma del presente accordo, pena la mancata erogazione del pagamento.

Art. 7 – Rapporti tecnici sullo stato di avanzamento delle attività di Progetto

I Beneficiari Associati si impegnano a presentare ad ISPRA un breve rapporto tecnico e finanziario sullo stato di avanzamento delle attività svolte entro sei mesi dalla firma del presente accordo ed un rapporto conclusivo entro la fine del progetto (24/04/2024) in coerenza con quanto stabilito dall'art. 5 del Grant Agreement.

Inoltre, ISPRA può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulla gestione tecnica e/o finanziaria del Progetto.

Art. 8 - Modifiche al Progetto

Per ogni modifica delle attività, del ruolo tecnico, dei tempi di svolgimento, dei prodotti, del budget e di qualsiasi altra modifica sostanziale al Progetto i Beneficiari Associati inoltreranno tempestivamente richiesta scritta a ISPRA, che a sua volta richiederà a RE formale autorizzazione per effettuare le modifiche.
I partner si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione della propria struttura societaria o organizzativa che possa avere impatti sullo svolgimento del Progetto.

Art. 9 - Proprietà e utilizzo dei dati e dei risultati

I partner sono proprietari dei documenti, delle invenzioni brevettabili o brevettate e delle conoscenze tecniche acquisite nell'ambito del Progetto.
Al fine di promuovere l'uso di tecniche e modelli rispettosi dell'ambiente, garantiscono che tutti i documenti, brevetti e competenze direttamente risultanti dall'attuazione del Progetto siano messi a disposizione dei partner.
Essi saranno pertanto i co-proprietari di tutti i documenti e del *know how* maturato durante il Progetto e avranno pertanto il libero accesso a tutti i dati, compresi i tracciati GPS degli animali e i documenti.
L'uso dei dati per fini differenti da quelli definiti dal progetto (ad es. pubblicazioni, comunicazioni etc.) sarà possibile previo consenso di tutti i beneficiari che saranno inclusi come coautori.
I partner sono tenuti a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni o altro materiale trasmesso a titolo riservato, restando vincolati a tale obbligo per cinque anni a decorrere dalla data di conclusione del Progetto.

Art. 10 - Comunicazione

Ogni prodotto (opere, scritti, prodotti informativi etc.) previsto dal progetto deve riportare l'identificazione del progetto stesso, i loghi beneficiario incaricato del coordinamento, dei beneficiari associati e di RE.
Materiale fotografico e altre immagini necessarie per la produzione di materiale di sensibilizzazione pubblica, rapporti, sito internet e altro materiale interno del Progetto, saranno messi a disposizione dai partner senza costi aggiuntivi e pubblicati citando la fonte.
In ogni caso, sia il beneficiario incaricato del coordinamento, che i beneficiari associati, sono tenuti all'osservanza dell'art. 9 del Grant Agreement.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Il beneficiario incaricato del coordinamento effettuerà tutti i pagamenti sulle seguenti coordinate bancarie dei beneficiari associati:

FORESTAS:
Banco di Sardegna
IBAN - IT 93 F 01015 04801 000070687051
Intestato a:
Fo.Re.S.T.A.S.

GREFA:
Banco Santander S.A.
BSCHESMM

ES9400491916192110060131
intestato a:
GRUPO DE REHABILITACION DE LA FAUNA AUTOCTONA (G78456118)

I beneficiari associati si impegnano a comunicare ogni variazione del conto corrente, sollevando il beneficiario incaricato del coordinamento da ogni responsabilità in caso di omissione di comunicazioni al riguardo.
I Partner riceveranno da ISPRA il contributo finanziario di RE con le modalità previste al punto 4. del GRANT AGREEMENT corrispondente ad un prefinanziamento iniziale pari ad **€ 55.803,00** (€ cinquantacinquemilaottocentotre/00) pari a 80% del totale, così ripartito:

- € 10.514/00 (€ diecimilacinquecentoquattordici/00) di competenza ISPRA
- € 8.090,00 (€ ottomilanovanta/00) di competenza FoReSTAS,
- € 37.200,00 (€ trentasettemiladuecento/00) di competenza GREFA

Il saldo previsto pari ad **€ 13.951,00** (tredicimilanovecentocinquantuno/00) corrispondente a 20% (pagamento finale) verrà così ripartito:

- € 2.628/00 (€ duemilaseicentoventotto/00) di competenza ISPRA
- € 2.022,00 (€ duemilaventidue/00) di competenza FoReSTAS,
- € 9.300,00 (€ novemilatrecento/00) di competenza GREFA.

Gli importi sopra indicati verranno erogati da Ispra a seguito della presentazione della relativa richiesta di pagamento (nota di debito) da inviare a fatture@isprambiente.it. I pagamenti sopra indicati costituiscono mero trasferimento del finanziamento di Rewilding Europe da Ispra a Grefa e Forestas.
L'erogazione del saldo finale è subordinata alla valutazione e verifica da parte di RE del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili nonché sugli aspetti tecnici relativi alla realizzazione delle azioni di progetto.
ISPRA provvederà all'erogazione entro 15 gg dall'accredito del finanziamento da parte di RE, previo ricevimento delle coordinate bancarie dei Partner.
Gli importi si intendono F.C.IVA art. 4 DPR 633/72 in quanto trattasi di attività istituzionale.

Art. 12 Responsabili

I Partner identificano propri funzionari/ricercatori delegati per la gestione delle proprie azioni Tecnico-amministrative nel Progetto. In particolare, sono individuati per ISPRA la drsa Elisabetta Raganella Pelliccioni, per FORESTAS il dr Dionigi Secci, per Grefa il presidente Ernesto Álvarez Xusto.
È compito e responsabilità dei soggetti di cui al comma 1 interagire e collaborare con gli altri membri, per lo svolgimento delle azioni previste dal Progetto.
È inoltre loro responsabilità fornire, con la frequenza, le modalità e il livello di accuratezza richiesti, i documenti contabili, amministrativi e tecnici, i report e quant'altro necessario per la corretta e puntuale gestione e rendicontazione del Progetto.

Art. 13 Recesso della convenzione

Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dall'accordo mediante preavviso di 90 gg da comunicarsi per iscritto via Pec e inviate tramite apposita relazione tecnica che illustri lo stato dei lavori

Art. 14 - Allegati

I Beneficiari Associati dichiarano di avere una precisa conoscenza del Grant Agreement firmato da RE e da ISPRA, della Proposta progettuale approvata, nonché di tutti gli altri allegati al presente Accordo, denominati come di seguito, e di accettarle e di seguirle al dettaglio durante lo svolgimento del Progetto. RE può far valere nei confronti dei Beneficiari Associati gli stessi diritti e garanzie che si applicano nei confronti di ISPRA.
Fanno parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- Allegato I completo dei suoi allegati– "Progetto";
- Allegato II–budget
- Allegato III completo degli allegati – Grant Agreement

Art. 15 – Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo salvo conciliazione amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Al presente Accordo sono applicabili le norme di legge previste dall'ordinamento dello Stato Italiano.
Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, e sue successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/1972) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.
Il presente atto, redatto in lingua italiana, previa lettura e conferma, è sottoscritto in duplice originale dalle parti in segno di piena accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente .

Per il Beneficiario incaricato del coordinamento ISPRA Direttore Generale: Maria Siclari
Per il Beneficiario Associato FoReSTAS Direttore Generale: Antonio Casula
Per il Beneficiario Associato GREFA Direttore: Ernesto Álvarez Xusto